

AZIENDA SANITARIA LOCALE AL

Via Venezia n° 6 - Alessandria

**INTERVENTO DI BONIFICA MATERIALI CONTENENTI
AMIANTO COSTITUENTI LA COIBENTAZIONE DEGLI
IMPIANTI TECNOLOGICI PRESENTI NEL P.O. SANTO SPIRITO
DI CASALE MONFERRATO**

PROGETTO ESECUTIVO

SCHEMA DI CONTRATTO

IL Progettista:
(Ing. Paolo Martinotti)

IL RUP
(p.i. Arles Garelli)

Il Direttore SC Tecnico Tecnologie Biomediche ICT
(Dott. Giacomo Sciutto)

Casale Monferrato li

ALL. 6

INDICE

PREMESSO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 Oggetto del contratto.
- Articolo 2 Ammontare del contratto.
- Articolo 3 Condizioni generali del contratto.
- Articolo 4 Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

- Articolo 5 Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.
- Articolo 6 Penale per i ritardi.
- Articolo 7 Sospensioni o riprese dei lavori.
- Articolo 8 Oneri a carico dell'appaltatore.
- Articolo 9 Contabilità dei lavori.
- Articolo 10 Invariabilità del corrispettivo.
- Articolo 11 Variazioni al progetto e al corrispettivo.
- Articolo 12 Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.
- Articolo 13 Ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo.
- Articolo 14 Formalità e adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti.
- Articolo 15 Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.
- Articolo 16 Risoluzione del contratto; Recesso.
- Articolo 17 Controversie.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

- Articolo 18 Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.
- Articolo 19 Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.
- Articolo 20 Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.
- Articolo 21 Subappalto.
- Articolo 22 Garanzia fideiussoria definitiva.
- Articolo 23 Obblighi assicurativi.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

- Articolo 24 Documenti che fanno parte del contratto.
- Articolo 25 Richiamo alle norme legislative e regolamentari.
- Articolo 26 Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.
- Articolo 27 Cessione del contratto e cessione dei crediti.
- Articolo 28 Trattamento dei dati.
- Articolo 29 Tracciabilità dei flussi finanziari.
- Articolo 30 Foro competente.
- Articolo 31 Codice etico e modello organizzativo ai sensi del Dlgs 231/01; Patto di integrità ASL AL.

REGIONE PIEMONTE
Provincia di Alessandria

AZIENDA SANITARIA ASL AL DI ALESSANDRIA

Repertorio n. _____
del _____

CONTRATTO D'APPALTO

per l'esecuzione dei lavori di **INTERVENTO DI BONIFICA MATERIALI CONTENENTI AMIANTO COSTITUENTI LA COIBENTAZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI PRESENTI NEL P.O: SANTO SPIRITO DI CASALE MONFERRATO .**

CIG.....

L'anno, il giorno del mese, presso gli uffici della sede legale dell'ASL AL, via Venezia 6, Alessandria, sono comparsi i signori:

a)-nato a il, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'ASL AL di Alessandria, codice fiscale e partita IVA, che rappresenta nella sua qualità di, di seguito nel presente atto denominato semplicemente «*stazione appaltante*»;

b)-nato a il, residente in, via, in qualità di.....dell'impresacon sede in, viacodice fiscale e partita IVA..... che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola.

(oppure, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un'associazione temporanea di imprese)

capogruppo mandataria dell'associazione temporanea di imprese di tipo costituita tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti:

1- impresacon sede in, via, codice fiscale e partita IVA

2- impresacon sede in, via, codice fiscale e partita IVA

e
3- impresacon sede in, via, codice fiscale e partita IVA

cooptata ai sensi dell'articolo 95, comma 4, del regolamento generale approvato con d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;

di seguito nel presente atto denominato semplicemente «*Appaltatore*»;

PREMESSO

SC Tecnico Tecnologie Biomediche ICT – Settore: Tecnico

Sede di: Casale Monf.to - Tel.: 0142/434493. - Fax: 0142/434217 -

e-mail: ufficiotecnico.casale@aslal.it pec: ufficiotecnico@pec.aslal.it - sito dell'Azienda: www.aslal.it

- che con deliberazione D.G. n. in data, esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "INTERVENTO DI BONIFICA MATERIALI CONTENENTI AMIANTO COSTITUENTI LA COIBENTAZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI PRESENTI NEL P.O: SANTO SPIRITO DI CASALE MONFERRATO, per un importo dei lavori a base di appalto di €..... (diconsi €) di cui € (€.....) soggetto ai ribasso ed € (€) per oneri per la sicurezza già predeterminati dalla stazione appaltante e non soggetti a ribasso d'asta.
- che in seguito di gara, il cui verbale di gara è stato approvato con determinazione del responsabilein data, i lavori sono stati aggiudicati al sunnominato appaltatore, che ha offerto un ribasso percentuale del%;
- che il responsabile unico del procedimento e l'appaltatore hanno sottoscritto il verbale di cantierabilità in data

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto

La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all'osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Articolo 2. Ammontare del contratto.

1. L'importo contrattuale ammonta a(diconsi €.....) di cui € per lavori e somministrazioni ed € per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza al netto del ribasso d'asta offerto in sede di gara.
2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.
3. Il contratto è stipulato interamente "a misura" ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. eeeee del Dlgs 50/2016 e dell'art. 43 c.7) del DPR 207/2010, per cui l'importo contrattuale può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite delle lavorazioni previste applicando alle unità di misura delle singole parti del lavoro eseguito i prezzi unitari dedotti in contratto, fermi restando i limiti di cui all'art. 106 del dlgs 50/2016 e le condizioni previste nel capitolato speciale di appalto

Articolo 3. Condizioni generali del contratto.

1. La presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore comporta automaticamente, senza ulteriore onere di adempimento, l'assunzione di responsabilità di aver esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico estimativo, di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate nonché delle circostanze generali e particolari suscettibili di influire

SC Tecnico Tecnologie Biomediche ICT – Settore: Tecnico

Sede di: Casale Monf.to - Tel.: 0142/434493. - Fax: 0142/434217 -

e-mail: ufficiotecnico.casale@aslal.it pec: ufficiotecnico@pec.aslal.it - sito dell'Azienda: www.aslal.it

sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull' esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati e i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto.

La stessa condizione si estende alla verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per la esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.

L'appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile e non escluse da altre norme del presente Capitolato o che si riferiscano a condizioni soggette a revisioni per esplicita dichiarazione del presente Capitolato Speciale di Appalto.

La presentazione dell'offerta e la successiva sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

In particolare l'Impresa Appaltatrice, all'atto della firma del contratto, dovrà specificamente accettare per iscritto, a norma degli artt.1341 e 1342 del Codice Civile, le clausole tutte contenute nelle suddette disposizioni di Legge e di regolamenti e nel presente Capitolato.

2. E' parte integrante del contratto l'elenco dei prezzi unitari.
3. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico e il computo metrico estimativo allegati al progetto, seppur posti in visione dei partecipanti all'affidamento.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere.

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, l'appaltatore ha eletto domicilio nel comune di _____ , all'indirizzo _____ , presso _____ .⁽ⁱ⁾
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del capitolato generale d'appalto, i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante _____ .
3. Ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e seguenti del capitolato generale d'appalto, come risulta dal documento allegato al presente contratto sotto la lettera «_____», è/sono autorizzat__ a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell'appaltatore, il signore/i.....
4. Ove non diversamente disposto successivamente mediante apposita comunicazione scritta, i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente corrispondente al seguente codice IBAN: IT.....
5. Ai sensi dell'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, l'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.

SC Tecnico Tecnologie Biomediche ICT – Settore: Tecnico

Sede di: Casale Monf.to - Tel.: 0142/434493. - Fax: 0142/434217 -

e-mail: ufficiotecnico.casale@aslal.it pec: ufficiotecnico@pec.aslal.it - sito dell'Azienda: www.aslal.it

6. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

La consegna dei lavori sarà effettuata non oltre 45 giorni dalla presente stipula del contratto, previa convocazione dell'esecutore da parte della D.L.

In particolare l'Amministrazione Appaltante, a mezzo della Direzione Lavori, indicherà per iscritto all'Impresa il giorno, l'ora e il luogo in cui dovrà trovarsi per ricevere la consegna dei lavori.

La consegna dei lavori potrà essere effettuata con una delle seguenti modalità, a insindacabile giudizio della S.A. in funzione delle proprie esigenze operative e organizzative e senza che ciò possa dare all' Appaltatore alcun diritto di vantare risarcimenti o indennizzi di alcun genere e sorta:

- in una unica soluzione con la redazione del relativo verbale;
- in più soluzioni riferite alle singole aree di intervento con la redazione, di volta in volta, dei relativi verbali. In tal caso, le consegne sono da intendersi indipendenti, ognuna con proprio termine di inizio, durata (come specificata successivamente) e conseguente ultimazione dei lavori, senza che ciò debba essere inteso consegna parziale.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in complessivi giorni (.....) naturali consecutivi rideterminato in conseguenza della riduzione del termine utile indicato dall'Appaltatore in sede di offerta così calcolato in funzione delle modalità di consegna delle aree di intervento:

- A) - giorni (.....) naturali consecutivi: in caso di consegna in una unica soluzione;
- B) - giorni (.....) naturali consecutivi per ognuna delle singole aree di intervento (n 15) nel caso di consegna in più soluzioni. Nel caso di consegna contemporanea di più aree di intervento, tale valore (= Bgg) sarà moltiplicato per il numero di aree consegnate;

I predetti tempi utili ((A) gg ovvero B) gg) decorrono rispettivamente dalla data del verbale di consegna (in una unica soluzione) o dalle date dei verbali di consegna (in più soluzioni) dei lavori che potrà avvenire con una delle modalità su indicate nonché dall'art. 14 c.1) del capitolato speciale di appalto.

Nel calcolo del tempo utile si è tenuto conto delle ferie contrattuali, dei giorni festivi e prefestivi e della presunta incidenza dei giorni ad andamento stagionale sfavorevole.

Nel calcolo del tempo utile:

- a) non sono compresi i tempi necessari per l'ottenimento dei pareri, nulla osta, autorizzazioni comunque denominati, relativi al collaudo dei cantieri previsto dal successivo art.69 nonché alla certificazione di restituibilità dei locali bonificati da parte degli Organi di Vigilanza competenti (ASL, ARPA etc.). Tali tempi decorrono dalla data di presentazione della richiesta dei pareri, nulla osta, autorizzazioni etc. da parte dell'Appaltatore agli Organi di Vigilanza competenti e saranno oggetto di apposito verbale di sospensione dei lavori. Tale circostanza non dà diritto all'Appaltatore di avanzare pretese di compensi, rimborsi o indennizzi di sorta. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redigerà il verbale di ripresa;

- b) sono compresi i tempi necessari per recepire eventuali prescrizioni degli Organi di Vigilanza sia relativi alle modalità di allestimento e collaudo del o dei cantieri e sia relativi alla restituibilità dei locali bonificati.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente art. si rimanda agli art. 14 (consegna e inizio dei lavori) e art. 16 (termini per la ultimazione dei lavori) del capitolato speciale di appalto.

Articolo 6. Penale per i ritardi

Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per la presentazione del piano di lavoro agli Organi di Vigilanza previsto dall'art.15bis del capitolato speciale di appalto viene applicata una penale, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo, pari a 0,5 per mille dell'importo contrattuale.

2. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, viene applicata una penale, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo, pari a:

- 1 per mille dell'importo contrattuale in caso di consegna in una unica soluzione;
- 1 per mille dell'importo dei lavori al netto del ribasso d'asta riferito alle singole aree di intervento nel caso di consegna in più soluzioni.

In relazione all'esecuzione della prestazione articolata in più parti, come previsto dal progetto esecutivo, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più d'una di tali parti le penali di cui al comma precedente si applica ai rispettivi importi.

3. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 2, trova applicazione anche in caso di ritardo:

- a) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
- b) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori;

La penale di cui alla lettera b), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera a) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

4. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in sede di conto finale o trattenute sulla cauzione.

5. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10% dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

6. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Articolo 7. Sospensioni o riprese dei lavori.

1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 106 del d.lgs. 50/2016;

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.

3. Qualora l'appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell'appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto

della ripresa dei lavori qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

4. Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso e indennizzo.
5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.
6. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si rimanda agli art. 18 e 19 del capitolato speciale di appalto.

Articolo 8. Oneri a carico dell'appaltatore.

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.
2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:
 - a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
 - b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
 - c) attrezzi e opere provvisoriale e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
 - d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
 - e) le vie di accesso al cantiere;
 - f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
 - g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
 - h) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione.
3. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di

detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

6. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui al successivo articolo 25.

Articolo 9. Contabilità dei lavori.

1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.
2. La contabilità dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale. La contabilizzazione non tiene conto di eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall'offerta tecnica dell'appaltatore presentata in fase di gara e approvata con l'aggiudicazione, pertanto:
 - a) le lavorazioni sostitutive di lavorazioni previste nel progetto posto a base di gara, sono contabilizzate utilizzando i prezzi unitari relativi alle lavorazioni sostituite, come desunti dall'elenco prezzi unitari già citato;
 - b) le lavorazioni aggiuntive a lavorazioni previste nel progetto posto a base di gara, sono contabilizzate senza l'applicazione di alcun prezzo unitario e non concorrono alla valutazione economica e alla liquidazione degli stati di avanzamento e della contabilità finale.
3. La contabilità dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.
4. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
5. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.
6. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per le i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.
7. Per tutto quanto non espressamente previsto si rimanda agli art. da 38 a 42 del capitolato speciale di appalto.

Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo.

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, qualora il prezzo dei singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al

SC Tecnico Tecnologie Biomediche ICT – Settore: Tecnico

Sede di: Casale Monf.to - Tel.: 0142/434493. - Fax: 0142/434217 -

e-mail: ufficiotecnico.casale@aslal.it pec: ufficiotecnico@pec.aslal.it - sito dell'Azienda: www.aslal.it

10% rispetto al prezzo rilevato con decreto del Ministero delle Infrastrutture nell'anno di presentazione delle offerte, si fa luogo alle "compensazioni" dei prezzi in aumento o in diminuzione, per la metà della percentuale eccedente il 10%. La compensazione è determinata applicando la metà della percentuale di variazione che eccede il 10% al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al citato decreto nelle quantità accertate dal Direttore dei Lavori.

A pena di decadenza, l'Appaltatore presenta alla Stazione Appaltante l'istanza di compensazione entro 60 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del citato decreto.

3. Qualora, per cause non imputabili all'appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il criterio del "prezzo chiuso" come regolato dall'art. 36 del capitolato speciale di appalto.

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 106 del Dlgs. 50/2016, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si rimanda agli art. 22, 23 e 24 del capitolato speciale di appalto.

Articolo 12. Anticipazione contrattuale; Pagamenti in acconto e a saldo.

1. Non è dovuta la anticipazione contrattuale e non trova applicazione l'art. 35 c.1) del D.lgs 50/2016.
2. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo al netto della ritenuta di legge dello 0,50% e dell'importo delle rate di acconto precedenti, non inferiore al 20 % (venti per cento) dell'importo contrattuale.
La Stazione appaltante provvede al pagamento dei certificati entro i successivi **60** giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale.
3. In deroga alla previsione del comma precedente, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari al 95% (novantacinque per cento) dell'importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma precedente. L'importo dei lavori residuo è contabilizzato nel conto finale.
4. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.
5. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito residuo eventualmente spettante all'impresa in forza del presente contratto è effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

6. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 103 c.6 del Dlgs 50/20016, dello stesso importo aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio.

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e di saldo.

1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale.
2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l'emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell'appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale.
3. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; Non trova applicazione l'art. 1194 del Codice Civile: il pagamento dei predetti interessi non prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.
4. Il ritardo dei pagamenti i acconto non dà diritto all'appaltatore di sospendere o rallentare i lavori. E' facoltà dell'appaltatore, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile. In alternativa, è facoltà dell'appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora.
5. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 32, comma 3, del capitolato speciale di appalto per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.
6. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.

Articolo 14. Formalità e adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti

1. Ogni pagamento è subordinato alla presentazione alla Stazione appaltante della pertinente fattura fiscale, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55.
2. Ogni pagamento è altresì subordinato:
 - a) all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell'articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dagli estremi del DURC;
 - b) all'avvenuto pagamento in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti ai sensi dell'articolo 105 del d.lgs. n. 150 del 2016;

- c) all'ottemperanza alle prescrizioni dell'articolo 3 della legge n. 136 del 2010, in materia di tracciabilità dei pagamenti;
 - d) all'acquisizione, ai fini dell'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003, dell'attestazione del proprio revisore o collegio sindacale, se esistenti, o del proprio intermediario incaricato degli adempimenti contributivi (commercialista o consulente del lavoro), che confermi l'avvenuto regolare pagamento delle retribuzioni al personale impiegato, fino all'ultima mensilità utile.
 - e) ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, all'accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio;
3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante sospende la liquidazione del certificato di pagamento trattenendo l'intera somma.

Articolo 15. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
 2. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
 3. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si rimanda all'art. 58 del capitolato speciale di appalto.

Articolo 16. Risoluzione del contratto; Recesso.

1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei casi previsti dalle normative in vigore nonché nei casi previsti dall'art. 28 del capitolato speciale di appalto.
2. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
3. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si rimanda all'art. 28 del capitolato speciale di appalto.

4. La Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 1671 del Codice Civile e dell'art. 109 del Dlgs 50/2016, ha il diritto di recedere in qualunque momento dal contratto previo il pagamento delle spese sostenute, dei lavori e dei servizi eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei lavori non eseguiti calcolato suolla differenza tra l'importo dei 4/5 dell'importo del contratto e l'ammontare netto dei lavori, servizi o forniture eseguiti.

Per tutto quanto non espressamente esplicitato nel presente articolo si rimanda ai citati art. 1671 del Codice Civile e art. 109 del Dlgs 50/2016.

Articolo 17. Controversie.

1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili per un importo variabile fra il 5% e il 15% dell'importo contrattuale si applicano le disposizioni relative all'accordo bonario di cui all'art. 205 del D. Lgs. 50/2016. La procedura può essere reiterata quando le riserve scritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo su indicato. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell'art. 26 del D.lgs 50/2016. La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
2. E' sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell'articolo 208 del D.lgs 50/2016.
3. Per tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma 1, viene formalmente esclusa la competenza arbitrale prevista dall'art. 209 del D.Lgs. 50/2016 nonché ai sensi delle norme del titolo VIII, libro 4° del C.p.C.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 18. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui all'articolo 7 del capitolato generale d'appalto.
2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo all'articolo 105 comma 9 del Dlgs 50/2016).
3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.
4. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.
5. Ai sensi dell'art. 30 c.6 del Dlgs 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del

contratto ovvero delle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105 del Dlgs 50/2016.

6. In ogni momento la DL e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
7. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si rimanda all'art. 48 e 49 del capitolato speciale di appalto.

Articolo 19. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'Appaltatore dovrà consegnare all'Ente Appaltante, entro 30 gg. dalla data di adozione del provvedimento che determina la aggiudicazione definitiva e comunque prima della consegna dei lavori, la seguente documentazione:
 - a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento, predisposto dall' Ente Appaltante, quando questo ultimo sia previsto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
 - b) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento quando questo ultimo non sia previsto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
 - c) un piano operativo per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori da considerarsi come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento quando questo sia previsto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. ovvero del piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b).
2. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera b) e il piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera c) formano parte integrante del presente contratto d'appalto.
3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.
4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
5. L'appaltatore informa le lavorazioni nonché le lavorazioni da lui direttamente subappaltate al criterio «incident and injury free».
6. Per tutto quanto non espressamente previsto si rimanda all'art. 47 del capitolato speciale di appalto e alle disposizioni di legge.

Articolo 20. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.

1. Ai sensi del decreto legislativo 159/2011, si prende atto che in capo al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo 67 del Dlgs 159/2011 (ex art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575), in base alla comunicazione antimafia di cui all'articolo 87 del Dlgs 159/2011 (ex art.9 del d.P.R. n. 252 del 1998), acquisita mediante la consultazione della Banca Dati Nazionale di cui agli art. 96 e 97 del citato dlgs.
2. L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 nonché ai sensi degli art. 6 e 67 del Dlgs 159/2011.

SC Tecnico Tecnologie Biomediche ICT – Settore: Tecnico

Sede di: Casale Monf.to - Tel.: 0142/434493. - Fax: 0142/434217 -

e-mail: ufficiotecnico.casale@aslal.it pec: ufficiotecnico@pec.aslal.it - sito dell'Azienda: www.aslal.it

Articolo 21. Subappalto.

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del D.lgs 50/2016, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dall'art. 51 capitolato speciale d'appalto e dalle norme vigenti in materia.
3. Restano comunque fermi di divieti di subappalto e i limiti allo stesso previsti dall'articolo 89, comma 11, del Dlgs 50/2016.
4. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti. In deroga a quanto previsto al primo periodo, ai sensi dell'articolo 105, comma 13, del Dlgs 50/2016, la Stazione appaltante provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore e al cottimista l'importo dei lavori da loro eseguiti nei seguenti casi:
 - a) quando il subappaltatore o il subcontraente è una microimpresa o una piccola impresa, come definita dall'articolo 2, commi 2 e 3, della Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, ovvero dell'articolo 2, commi 2 e 3, del d.m. 18 aprile 2005 (G.U. n. 238 del 12 ottobre 2005)
 - b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
 - c) su richiesta del subappaltatore.
5. Per tutto quanto non espressamente previsto si rimanda all'art. 51 del capitolato speciale di appalto e alle disposizioni di legge.

Articolo 22. Garanzia fideiussoria definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante numero in data rilasciata dalla società/dall'istituto agenzia/filiale di per l'importo di euro pari per cento dell'importo del presente contratto.
2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito.
3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 20%, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di Collaudo o del certificato di regolare esecuzione o comunque fino a 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.
5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al d.m. 12 marzo 2004, n. 123.

Articolo 23. Obblighi assicurativi.

1. Ai sensi dell'articolo 103 comma 7 del Dlgs 50/2016, l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

SC Tecnico Tecnologie Biomediche ICT – Settore: Tecnico

Sede di: Casale Monf.to - Tel.: 0142/434493. - Fax: 0142/434217 -

e-mail: ufficiotecnico.casale@aslal.it pec: ufficiotecnico@pec.aslal.it - sito dell'Azienda: www.aslal.it

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di Regolare Esecuzione, con polizza numero in data rilasciata dalla società/dall'istituto agenzia/filiale di....., come segue:
 - a) per danni di esecuzione per un massimale di euro(euro), ripartito come da Capitolato speciale d'appalto;
 - b) per responsabilità civile terzi per un massimale di euro 2.000.000,00 (euro Duemilioni/00).
3. Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e in conformità agli schemi tipo allegati al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24. Documenti che fanno parte del contratto.

Fanno parte integrante del contratto, ancorché non materialmente allegati:

- a) il capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, per le parti non abrogate;
- b) il capitolato speciale di appalto;
- c) gli elaborati grafici del progetto esecutivo,
- d) l'elenco dei prezzi unitari;
- e) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del D.lgs 81/08 e le proposte integrative al predetto piano;
- f) il piano operativo di sicurezza o i piani operativi se più di uno;
- g) il cronoprogramma di cui all'articolo 40 del D.P.R. 207/2010;
- h) le polizze di garanzia;

Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

- a) il computo metrico e il computo metrico estimativo;

Articolo 25. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare:

- a) il Codice dei contratti, approvato con decreto legislativo 50/2016;
- b) il regolamento D.P.R. 207/2010 per le parti non abrogate;
- c) il decreto legislativo 81/08 e successive modifiche e integrazioni;
- d) capitolato generale approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, per le parti non abrogate e limitatamente a quanto non previsto dal capitolato speciale d'appalto;

Articolo 26. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

- a) le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto e degli atti complementari, nessuna esclusa;
- b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
- c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali o agli Organi di Vigilanza (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;

SC Tecnico Tecnologie Biomediche ICT – Settore: Tecnico

Sede di: Casale Monf.to - Tel.: 0142/434493. - Fax: 0142/434217 -

e-mail: ufficiotecnico.casale@aslal.it pec: ufficiotecnico@pec.aslal.it - sito dell'Azienda: www.aslal.it

- d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto;
 - e) tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo;
 - f) le spese per la pubblicità degli atti di gara sulla Gazzetta Ufficiale delle repubblica italiana, nonché degli avvisi sui giornali quotidiani.
3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto,.
 4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

Articolo 27. Cessione del contratto; Cessione dei crediti

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

Riguardo alle eventuali cessione di crediti si fa espressamente riferimento e si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52 e all'art. 106 c.13 del Dlgs 50/2016.

E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo all'art. 106 c.13 del Dlgs 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P.

Articolo 28. Trattamento dei dati

Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del Dlgs n. 196/2003. Ai sensi del citato d.lgs. e s.m.i., la ASL AL tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle proprie attività anche a fini di studio e statistici e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dal d.lgs. n. 196/2003, compreso i nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.

Articolo 29. Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi dell'articolo 3, della legge 136/2010 l'Impresa ha indicato i seguenti conti correnti bancari dedicati, da utilizzare, sia in entrata che in uscita, per tutta la gestione contrattuale, intestato alla Società per brevità elencati :

.....
.....

L'Impresa dichiara inoltre che le persone delegate ad operare sui conti correnti suddetti sono le seguenti :

.....
.....

A pena di nullità del contratto, tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, devono essere registrati sui conti correnti dedicati sopracitati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto. Ai fini della

SC Tecnico Tecnologie Biomediche ICT – Settore: Tecnico

Sede di: Casale Monf.to - Tel.: 0142/434493. - Fax: 0142/434217 -

e-mail: ufficiotecnico.casale@aslal.it pec: ufficiotecnico@pec.aslal.it - sito dell'Azienda: www.aslal.it

tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere per il presente contratto, il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'Autorità Vigilanza sui Contratti Pubblici.

E' fatto obbligo di provvedere a comunicare ogni modifica relativa alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare sui suddetti c/c dedicati. A pena di nullità assoluta la ditta assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. L'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari deve essere riportata in tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alle prestazioni di cui al presente contratto e la ASL AL può verificare in ogni momento tale adempimento. L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 136/2010, ne deve dare immediata comunicazione alla ASL AL ed alla Prefettura –Ufficio territoriale del Governo di Alessandria

L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante e deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo delle prestazioni.

La ASL AL può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.

Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

Articolo 30. Foro competente

Per tutte le questioni/controversia dovesse sorgere in merito alla interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente contratto non altrimenti risolte si riconosce come unico competente il Foro di Alessandria, escludendo espressamente il ricorso al giudizio arbitrale.

Articolo 31. Codice etico e modello organizzativo ai sensi del d.lgs 231/01; patto di integrità' ASL AL

la ASL AL dichiara di conoscere il Codice Etico e il Modello Organizzativo che l'Appaltatore ha adottato ai sensi del D.Lgs. 231/2001, scaricabile dal sito web, e garantisce di comportarsi in maniera aderente alle previsioni ivi contenute.

L'Appaltatore dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dall'adozione del piano triennale di prevenzione della corruzione ASL AL (periodo 2016/2018) approvato con Deliberazione D.G. n. 36 del 28/01/2016 e si impegna ad osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto piano, pena la risoluzione del presente contratto

Il presente contratto si compone di facciate, comprese le sottoscrizioni.

Fatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto dalle Parti.

Luogo e data.....

L'APPALTATORE

ASL AL

SC Tecnico Tecnologie Biomediche ICT – Settore: Tecnico

Sede di: Casale Monf.to - Tel.: 0142/434493. - Fax: 0142/434217 -

e-mail: ufficiotecnico.casale@aslal.it pec: ufficiotecnico@pec.aslal.it - sito dell'Azienda: www.aslal.it

.....

.....

SI ALLEGANO:

L'appaltatore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati. Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.

In particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni indicate agli artt. 1 (oggetto del contratto), 3 (condizioni generali del contratto), 5 (termini per l'inizio e ultimazione dei lavori), 6 (penali per i ritardi), 8 (oneri a carico dell'appaltatore), 10 (invariabilità del corrispettivo), 12 (anticipazione contrattuale; pagamenti in acconto e a saldo), 13 (ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo), 14 (Formalità e adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti), 16 (Risoluzione del contratto e recesso), 17 (controversie), 18 (adempimenti in materia di lavoro dipendenet, previdenza, assistenza), 19 (sicurezza e salute dei lavoratori), 21 (Subappalto), 23 (Obblighi assicurativi), 26 (Spese di contratto, imposte e tasse, trattamento fiscale),), 27 (Cessione del contratto e cessione dei crediti), 28 (trattamento dei dati), 29 (tracciabilità dei flussi finanziari), 30 (foro competente), 31 (Codice etico e modello organizzativo ai sensi del D.lgs 213/2001; Patto di integrità ASL AL).

Luogo e data.....

L'APPALTATORE

.....